

Hopfenweg 21
Postfach/C.p. 5775
CH-3001 Bern
Tel. 031 370 21 11
Fax 031 370 21 09
info@travailsuisse.ch
www.travailsuisse.ch



Statuti

Berna, 24 aprile 2009

I. Nome, sede, fine e principi, mezzi per il conseguimento del fine

Art. 1 Nome, sede

Con il nome di Travail.Suisse sussiste un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero. La sede è Berna.

Art. 2 Fine e principi

¹ Travail.Suisse è un'organizzazione mantello. Essa rappresenta gli interessi delle associazioni delle lavoratrici e dei lavoratori autonome a lei affiliate e dei loro membri sul piano politico, economico e sociale.

² Travail.Suisse si orienta ai valori dell'etica sociale cristiana, alle regole del partenariato sociale e all'ordine fondamentale democratico.

³ Travail.Suisse si posiziona quale organizzazione mantello apolitica e aconfessionale. Essa cura il dialogo e la collaborazione con altri sindacati di punta attivi sul piano politico ed economico e con le autorità.

⁴ Travail.Suisse garantisce la rappresentanza di un ventaglio pluralista di interessi politici, sociali, economici e professionali delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 3 Mezzi per il conseguimento del fine

¹ I mezzi di Travail.Suisse atti al conseguimento del fine associativo sono in particolare:

- a) l'elaborazione di basi volte alla presa di decisioni e alla costituzione di opinioni;
- b) la partecipazione alla legislazione;
- c) la creazione e l'assistenza di un gruppo parlamentare per le questioni delle lavoratrici e dei lavoratori;
- d) la cura delle relazioni con i media e con l'opinione pubblica;
- e) la creazione e la cura di una rete di relazioni con rappresentanti del mondo politico ed economico;
- f) il lancio e il sostegno di iniziative popolari e di referendum;

² La stipulazione di contratti collettivi di lavoro è di competenza esclusiva delle organizzazioni membro.

II. Qualità di membro

Art. 4 Organizzazioni membro

¹ L'associazione è aperta a tutte le organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori che riconoscono il fine e i principi di cui all'articolo 2.

² Le organizzazioni membro sono persone giuridiche autonome.

Art. 5 Ammissione

La decisione di adesione di un'organizzazione membro compete all'Assemblea dei delegati su proposta del Comitato direttivo.

Art. 6 Uscita

¹ La dimissione di un'organizzazione membro può avvenire per la fine di un anno civile previa disdetta scritta e nel rispetto di un termine di disdetta di sei mesi.

² Con la dimissione dell'organizzazione membro uscente si estinguono tutti i diritti nei confronti di Travail.Suisse e delle sue istituzioni. Gli obblighi pendenti nei confronti di Travail.Suisse sono dovuti.

³ Le organizzazioni membro uscenti non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale di Travail.Suisse.

Art. 7 Esclusione

¹ Un'organizzazione membro può essere esclusa nei seguenti casi:

- a) attività lesiva nei confronti del fine e/o dei principi di Travail.Suisse;
- b) opposizione alle disposizioni degli Statuti e dei programmi di Travail.Suisse;
- c) inadempienza degli obblighi finanziari nei confronti di Travail.Suisse.

² L'esclusione di un'organizzazione membro può essere adottata dall'Assemblea dei delegati su proposta del Comitato direttivo e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei/delle delegati/e presenti.

³ Con l'esecuzione dell'esclusione, per la relativa organizzazione membro si estinguono tutti i diritti nei confronti di Travail.Suisse e delle sue istituzioni. Gli obblighi pendenti nei confronti di Travail.Suisse sono dovuti.

Art. 8 Contributi

¹ Ogni organizzazione membro versa a Travail.Suisse un contributo annuo per ogni suo iscritto. Base di calcolo del contributo è il numero degli iscritti alla fine dell'anno precedente.

² L'ammontare dei contributi è fissato dall'Assemblea dei delegati.

³ Le federazioni cantonali e regionali giusta l'art. 23 cpv. 1 non pagano nessun contributo a Travail.Suisse. Le federazioni cantonali e regionali di Travail.Suisse con contratti di collaborazione con altre organizzazioni giusta l'art. 23 cpv. 4 pagano un contributo a Travail.Suisse. La decisione sull'ammontare del contributo compete al Comitato direttivo.

III. Collaborazione contrattuale

Art. 9 Collaborazione con altre organizzazioni

¹ Per una parte delle sue attività, Travail.Suisse può organizzare una collaborazione su base contrattuale con organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori.

² Sui contenuti della collaborazione e sulla stipulazione dell'accordo decide il Comitato direttivo con la maggioranza semplice. Prima di stipulare un contratto occorre consultare le regioni interessate. I contratti di collaborazione stipulati sono sottoposti per informazione all'Assemblea dei delegati.

IV. Organizzazione

Art. 10 Organi

Gli organi di Travail.Suisse sono:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) l'Ufficio di revisione.

A. Assemblea dei delegati

Art. 11 Composizione

¹ L'Assemblea dei delegati si compone del/della Presidente, del/della Vicepresidente, dei/delle rappresentanti delle organizzazioni membro e delle federazioni cantonali e regionali.

² Ogni organizzazione membro ha diritto ad almeno due delegati/e. Le organizzazioni membro con più di 2000 iscritti hanno diritto ad un/un'ulteriore delegato/a ogni 2000 iscritti supplementari. Le organizzazioni membro s'impegnano in particolare affinché i sessi, le regioni, le lingue e le nazionalità siano adeguatamente rappresentati.

² Le federazioni cantonali e regionali di Travail.Suisse hanno diritto ad un/una delegato/a cadauna.

Art. 12 Convocazione

¹ L'Assemblea dei delegati è convocata almeno una volta l'anno.

² Ogni quattro anni viene organizzata un'Assemblea dei delegati sotto forma di grande evento.

³ Un'Assemblea dei delegati straordinaria è convocata su richiesta del Comitato direttivo o di almeno la metà delle organizzazioni membro che, complessivamente, rappresentino almeno un quinto dei membri.

⁴ Il Comitato direttivo fissa la data di svolgimento dell'Assemblea dei delegati, che deve essere resa nota con almeno dieci settimane di anticipo.

⁵ Le richieste delle organizzazioni membro e delle federazioni cantonali e regionali destinate all'Assemblea dei delegati devono giungere per iscritto al Comitato esecutivo all'attenzione del Comitato direttivo con almeno sei settimane di anticipo sul convegno.

⁶ L'ordine del giorno e la documentazione devono essere spedite alle organizzazioni membro e alle federazioni cantonali e regionali almeno tre settimane prima dell'Assemblea dei delegati all'attenzione dei/delle rispettivi/e delegati/e.

Art. 13 Attività e competenze

¹ All'Assemblea dei delegati competono le seguenti attività:

- a) modifiche degli Statuti;
- b) nomina del/della Presidente;
- c) nomina del/della Vicepresidente
- d) nomina del Comitato direttivo;
- e) nomina dell'Ufficio di revisione;
- f) approvazione dei conti societari e dei conti del Fondo d'azione;
- g) ammissione ed esclusione di organizzazioni membro;
- h) trattamento delle attività assegnate dal Comitato direttivo;
- i) lancio di iniziative popolari;
- j) definizione dei contributi ordinari annui di ogni membro e dei contributi di ogni membro al Fondo d'azione;
- k) scioglimento dell'associazione.

Art. 14 Decisioni

¹ Ogni delegato/a presente all'Assemblea dei delegati dispone di un voto.

² L'Assemblea dei delegati è regolarmente costituita se è presente almeno la metà dei/delle delegati/e.

³ Laddove gli Statuti non statuiscono altrimenti, le decisioni dell'Assemblea dei delegati divengono effettive con la maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non sono contate. Per le nomine, al primo turno vale la maggioranza assoluta, al secondo turno la maggioranza relativa dei/delle delegati/e presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del/della Presidente di giornata.

⁴ Per le modifiche degli Statuti, l'ammissione o l'esclusione di organizzazioni membro, il lancio di iniziative popolari e lo scioglimento di Travail.Suisse occorrono i due terzi dei voti dei/delle delegati/e presenti.

⁵ Le organizzazioni membro che al lancio di un'iniziativa popolare sono in inferiorità nonostante la maggioranza dei due terzi sono sollevate dalle conseguenze finanziarie derivanti da tale decisione.

B. Comitato direttivo

Art. 15 Composizione del Comitato direttivo

¹ Il Comitato direttivo si compone del/della Presidente, dei/delle Vicepresidenti, dei/delle rappresentanti delle organizzazioni membro e delle federazioni cantonali e regionali.

² Il numero dei/delle rappresentanti delle organizzazioni membro in seno al Comitato direttivo è fissato come segue, in base al numero degli affiliati:

- da 1001 a 10 000 affiliati: 1 rappresentante
- da 10 001 a 20 000 affiliati: 2 rappresentanti
- da 20 001 a 30 000 affiliati: 3 rappresentanti
- da 30 001 a 40 000 affiliati: 4 rappresentanti
- ecc.

I/le Vicepresidenti, che nell'organizzazione membro occupano una funzione dirigenziale, sono considerati/e come rappresentanti dell'organizzazione membro.

Le organizzazioni membro con meno di 1000 membri hanno un/a rappresentante collettivo/a in seno al Comitato direttivo.

Le federazioni cantonali e regionali di Travail.Suisse sono rappresentate in seno al Comitato direttivo con un/una rappresentante della Svizzera tedesca, un/una rappresentante della Svizzera francese ed un/una rappresentante della Svizzera italiana.

³ Le organizzazioni membro s'impegnano affinché in particolare i sessi, le regioni, le lingue e le nazionalità siano adeguatamente rappresentati.

⁴ Il Comitato direttivo può designare dei comitato nel proprio seno.

⁵ Il Comitato direttivo designa nel proprio seno un comitato del personale responsabile di tutte le questioni concernenti il personale del Segretariato.

Art. 16 Nomina e durata del mandato del Comitato direttivo

¹ Il Comitato direttivo è eletto dall'Assemblea dei delegati su proposta delle organizzazioni membro risp. delle federazioni cantonali e regionali.

² La durata del mandato è di quattro anni. È ammessa la rielezione. La nomina ordinaria avviene nell'anno civile che segue le elezioni federali. I membri del Comitato direttivo nominati durante un mandato in corso accedono al mandato in corso.

Art. 17 Attività e competenze del Comitato direttivo

¹ Il Comitato direttivo è l'organo di conduzione strategica di Travail.Suisse.

² È responsabile nei confronti dell'Assemblea dei delegati di un'attività orientata ai fini associativi ed efficace.

³ Al Comitato direttivo competono tutti i compiti e le competenze che gli Statuti non assegnano espressamente ad un altro organo, segnatamente le seguenti attività:

- a) elaborare le posizioni politiche, le strategie e le campagne;
- b) promulgare raccomandazioni di voto su oggetti in votazione;
- c) lanciare e sostenere referendum;
- d) approvare i contratti di collaborazione internazionali, nazionali, cantonali e regionali;
- e) approvare il bilancio;
- f) regolare i diritti di firma;
- g) decidere sull'utilizzo dei mezzi del Fondo d'azione;
- h) approvare i conti del Fondo di solidarietà;
- i) approvare il Rapporto d'attività;
- j) definire il regolamento organico delle federazioni cantonali e regionali nonché altri regolamenti;
- k) insediare commissioni e fissarne i compiti;
- k) preparare le attività dell'Assemblea dei delegati;
- m) sorvegliare le attività del Segretariato.

Art. 18 Decisioni del Comitato direttivo

¹ Ogni membro del Comitato direttivo dispone di un voto.

² Il Comitato direttivo può prendere le decisioni se è presente almeno la metà dei membri del Comitato.

³ Laddove gli Statuti non statuiscono altrimenti, le decisioni del Comitato direttivo divengono effettive con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti è determinante il voto del/della Presidente di giornata.

⁴ Per promulgare raccomandazioni di voto occorre l'approvazione dei due terzi dei membri del Comitato direttivo presenti. In tal caso, le organizzazioni membro non sono autorizzate a pubblicare raccomandazioni diverse.

Se oltre la metà dei membri del Comitato direttivo presenti approva una raccomandazione di voto di Travail.Suisse che non raggiunge tuttavia la maggioranza dei due terzi, la raccomandazione vale per l'organizzazione mantello Travail.Suisse. In tal caso le organizzazioni membro o le federazioni cantonali e regionali possono decidere una raccomandazione differente da quella espressa da Travail.Suisse.

⁵Per il lancio di un referendum su un disegno di legge occorre la maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato direttivo presenti.

⁶Le organizzazioni membro che al lancio di un referendum sono in inferiorità nonostante la maggioranza dei due terzi sono sollevate dalle conseguenze finanziarie derivanti da tale decisione.

Art. 19 Composizione della Vicepresidenza

¹La Vicepresidenza è composta di un massimo di tre Vicepresidenti. Nel limite del possibile, deve essere tenuto conto di un'equa rappresentanza delle regioni, delle lingue, dei sessi e dei partiti politici.

Art. 20 Nomina e durata del mandato della Vicepresidenza

¹Le Vicepresidenti sono nominati/e su proposta del Comitato direttivo dall'Assemblea dei delegati.

²Un/una Vicepresidente rappresenta le organizzazioni membro in seno alla Vicepresidenza. La durata del mandato è di due anni. Le organizzazioni membro occupano la carica secondo il principio di rotazione.

³Gli/le altri/e Vicepresidenti sono membri del Parlamento federale. La durata del mandato è di quattro anni. È ammessa la rinomina. La nomina ordinaria avviene nell'anno civile che segue le elezioni federali. Dei/delle Vicepresidenti nominati/e durante un mandato entrano in carica nel mandato in corso.

Art. 21 Mansioni e competenze della Vicepresidenza

Il Comitato direttivo disciplina le mansioni e competenze dei/delle Vicepresidenti in un apposito regolamento.

C. Comitato esecutivo

Art. 22 Segretariato

Travail.Suisse gestisce un Segretariato con collaboratori/collaboratrici con contratto fisso e infrastrutture professionali.

Art. 23 Comitato esecutivo

¹ Il Comitato direttivo nomina il/la presidente e i membri del Comitato esecutivo. I membri del Comitato esecutivo sono collaboratori/collaboratrici assunti da Travail.Suisse.

² Il/la presidente e i membri del Comitato esecutivo formano insieme il team di direzione operativa.

³ Il Comitato esecutivo fissa linee direttrici per le sue attività, per la suddivisione del lavoro e per le decisioni comuni. Le linee direttrici devono essere approvate dal Comitato direttivo.

⁴ I membri del Comitato esecutivo partecipano alle sedute del Comitato direttivo e alle assemblee dei delegati con diritto di proposta.

Art. 24 Attività e competenze

¹ Il Comitato esecutivo è l'organo operativo di Travail.Suisse. Ad esso competono in particolare le seguenti attività:

- a) elaborare le basi per le attività politiche di Travail.Suisse;
- b) tradurre in realtà i compiti assegnatigli dal Comitato direttivo risultanti essenzialmente dall'art. 2 e 3 degli Statuti;
- c) preparare le sedute del Comitato direttivo e dell'Assemblea dei delegati;
- d) gestire le finanze e i conti di Travail.Suisse conformemente alle linee direttrici del Comitato direttivo;
- e) rappresentare Travail.Suisse dinanzi alle autorità, ad altre organizzazioni e all'opinione pubblica;
- f) promuovere la collaborazione tra le organizzazioni membro di Travail.Suisse.

D. Ufficio di revisione

Art. 25 Compiti

La verifica dei conti annui approvati da organi di Travail.Suisse è affidata ad una società di revisione riconosciuta.

V. Federazioni cantonali e regionali

Art. 26 Composizione e attività

¹ Le federazioni cantonali e regionali di Travail.Suisse sono raggruppamenti delle organizzazioni membro di Travail.Suisse esistenti in un cantone o in una regione.

² Le federazioni cantonali e regionali di Travail.Suisse difendono gli interessi delle organizzazioni membro di Travail.Suisse a livello cantonale o regionale.

³ Le federazioni cantonali e regionali si riuniscono una volta l'anno su invito di Travail.Suisse in una conferenza nazionale.

⁴ Le federazioni cantonali e regionali di Travail.Suisse possono stipulare contratti di collaborazione con organizzazioni non membro di Travail.Suisse. Suddetti contratti devono essere ratificati dal Comitato direttivo di Travail.Suisse.

⁵ La struttura, l'organizzazione e i compiti delle federazioni cantonali e regionali sono fissati in un regolamento approvato dal Comitato direttivo di Travail.Suisse.

VI. Istituzioni

Art. 27 Brücke · Le pont

Travail.Suisse è un'organizzazione mantello dell'organizzazione di mutua assistenza Brücke · Le pont. Brücke · Le pont è un'associazione autonoma. Travail.Suisse è rappresentata negli organi di Brücke · Le pont conformemente alle disposizioni dei relativi statuti.

Art. 28 Istituto di formazione ARC

Travail.Suisse è membro dell'istituto di formazione ARC. L'istituto è un'associazione autonoma. Valgono i relativi statuti.

Art. 29 Fondo d'azione

¹ Il Fondo d'azione ha il compito di mettere a disposizione i mezzi necessari alle azioni di Travail.Suisse.

Art. 30 Fondo di solidarietà

¹ Il Fondo di solidarietà intende dare un contributo al conseguimento del fine e degli obiettivi di Brücke · Le pont.

² Il Fondo di solidarietà è finanziato attraverso contributi volontari delle organizzazioni membro, di privati, di sponsor nonché attraverso lasciti.

³ Il Fondo di solidarietà è gestito da Brücke · Le pont.

⁴ Per il Fondo di solidarietà vengono tenuti conti distinti, che devono essere approvati dal Comitato direttivo di Travail.Suisse.

⁵ Il Comitato direttivo di Travail.Suisse decide sull'utilizzo dei mezzi.

VI. Disposizioni generali

Art. 31 Responsabilità

¹ Degli obblighi di Travail.Suisse risponde esclusivamente il suo patrimonio.

² Le organizzazioni membro sono responsabili solo fino a concorrenza del loro contributo annuo, al massimo CHF 15.00 per membro. È escluso ogni obbligo di versamento supplementare delle organizzazioni membro.

Art. 32 Controversie

Su eventuali controversie tra singole organizzazioni membro di Travail.Suisse decide il Comitato direttivo in modo definitivo.

Art. 33 Scioglimento

¹ Lo scioglimento di Travail.Suisse può essere deciso unicamente dall'Assemblea dei delegati e necessita del consenso dei due terzi dei dei/delle delegati/e presenti.

² In caso di scioglimento di Travail.Suisse o di fusione con un'altra organizzazione viene applicata la seguente regolamentazione:

- a) il patrimonio viene ripartito fra le organizzazioni membro in proporzione al numero di persone affiliate;
- b) le federazioni dell'ex FSE e le organizzazioni membro che hanno aderito successivamente non hanno diritto al patrimonio che sussisteva alla fondazione di Travail.Suisse. Per contro, giusta la lettera a) esse hanno diritto alla quota di patrimonio acquisita dalla loro adesione.

Art. 34 Discordanze linguistiche

I presenti statuti sono redatti e curati in lingua italiana, francese e tedesca. Le versioni nelle tre lingue sono equivalenti. In caso di discordanza fa stato la versione in lingua tedesca.

Art. 35 Entrata in vigore dei presenti Statuti

¹ I presenti Statuti entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

Le modifiche degli Statuti del 24 aprile 2009 entrano in vigore con effetto immediato.

Disposizioni transitorie relative alla modifica degli Statuti del 24 aprile 2009

A

Le prossime nomine ordinarie del/della Presidente, del/della Vicepresidenza e del Comitato direttivo avranno luogo in occasione dell'Assemblea ordinaria dei delegati nel 2012.

B

Le disposizioni transitorie relative alla modifica degli Statuti del 24 aprile 2009 cesseranno di essere applicabili dopo l'Assemblea ordinaria dei delegati nel 2012.